REGOLAMENTO SCUOLE DI RIFERIMENTO NAZIONALE
SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA

Art.1 - DEFINIZIONE E OBIETTIVI

Le Scuole di Riferimento Nazionale SIC sono centri di formazione continua dei medici generici o degli specialisti universitari, ospedalieri e dell'ospedalità privata accreditata, aperte a chirurghi italiani e stranieri. I medici specializzandi possono accedere alle Scuole secondo i limiti e i criteri descritti nell'art. 5.

Il progetto didattico è finalizzato all'insegnamento teorico e pratico della chirurgia, con particolare riguardo ai profili clinico, strumentale, organizzativo-gestionale, medico-legale e della sicurezza.

Obiettivo delle Scuole è quello di organizzare percorsi formativi tali da permettere ai discenti di acquisire una autonomia decisionale sulle indicazioni e le tecniche chirurgiche e sulla gestione delle complicanze negli ambiti oggetto delle Scuole, nonché di eseguire interventi chirurgici di base e/o avanzati, con accesso aperto, videoassistito, mininvasivo e robotico, in piena aderenza alle attuali acquisizioni della chirurgia.

Art. 2 - CONSIGLIO DIRETTIVO SIC E DIRETTORI DELLE SCUOLE

Il Consiglio Direttivo della SIC individua tra i chirurghi italiani universitari, ospedalieri, dell'ospedalità privata accreditata, i Direttori delle Scuole.

I criteri di selezione di cui si avvale il Consiglio Direttivo della SIC sono la competenza professionale, la valenza scientifica e la esperienza clinica dei candidati alla direzione delle Scuole, nonché le caratteristiche di attività delle strutture di appartenenza.

L'incarico dei Direttori di Scuola ha durata biennale e può essere rinnovato, a giudizio del Consiglio Direttivo SIC, in funzione dei risultati ottenuti e/o di variazioni del progetto formativo della Società.

L'incarico è sottoposto a verifica annuale, basata sul report annuale del Direttore, sul rating ottenuto dai discenti e sull'efficienza organizzativa.

Può essere prevista una Scuola organizzata su più sedi, purché il progetto sia proposto unitariamente, adeguatamente strutturato e le sedi per la formazione teorica residenziale chiaramente identificate su base annuale.

È possibile e accettata la co-direzione della Scuola sino a un massimo di tre Direttori.

Per la formazione pratica è necessario prevedere il coinvolgimento di più centri.

La denominazione e gli ambiti di interesse delle Scuole dovranno prioritariamente riguardare macroaree della chirurgia che, a giudizio del Consiglio Direttivo, vengano ritenute più attuali e aderenti ai bisogni formativi.

Tali macroaree sono individuate dal CD e comunicate ai Soci.

Le domande di istituzione o prosecuzione delle attività di ogni scuola devono essere presentate al CD entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per consentirne la valutazione e permetterne l'inserimento nel piano formativo SIC, rispettando i termini richiesti da AGENAS.

Il bando di partecipazione viene emanato dal CD 6 mesi prima della scadenza della biennalità, ove non sia stato approvato il rinnovo dell'attività della Scuola in corso per un ulteriore biennio, oppure per decadenza della direzione della Scuola.

L'incarico di direzione di una nuova Scuola può essere affidato a chirurghi che durante il periodo di svolgimento della Scuola stessa non siano in quiescenza e abbiano almeno due anni di carriera ancora da compiere.

Almeno uno dei Direttori della Scuola deve essere in attività clinica e/o didattica presso strutture pubbliche.

Il Consiglio Direttivo della SIC mantiene funzioni di indirizzo e controllo sulla organizzazione didattica, teorica e pratica delle singole Scuole.

Art. 3 - NOMINA DEI DOCENTI, COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE E SCELTA DEI CENTRI DI TIROCINIO PRATICO

I Direttori delle Scuole sono responsabili degli indirizzi didattici ed organizzativi, nominano i docenti scelti tra i cultori ed esperti delle materie di insegnamento della Scuola e costituiscono il Collegio di Direzione della Scuola.

Il Collegio di Direzione della Scuola partecipa al piano didattico operativo e supporta il Direttore nell'attività di insegnamento teorico e pratico.

L'attività teorica può avvalersi della formula della FAD, che viene ritenuta oggi particolarmente valida in quanto riduce i costi complessivi dell'intervento didattico, razionalizza l'intervento dei docenti con la possibilità di distribuire on-line varie tipologie di documenti e materiali audiovisivi anche interattivi, permette una fruizione didattica da parte dei discenti parzialmente on-demand, semplifica la partecipazione ai corsi ed è svincolata dal tempo, dallo spazio e dai luoghi di fruizione dell'apprendimento.

L'attività pratica viene svolta presso Centri d'insegnamento ospedalieri, universitari, dell'ospedalità privata, diretti dai Docenti che costituiscono il Collegio di Direzione.

I Docenti governano le metodologie di insegnamento, sono responsabili del programma e del percorso didattico concordato nel Collegio di Direzione e partecipano alla valutazione finale dei discenti.

I Direttori delle Scuole forniscono al Consiglio Direttivo della SIC l'elenco dei Docenti responsabili dei Centri di insegnamento ed il programma didattico ed operativo del Corso entro i termini di presentazione del piano formativo SIC alla AGENAS.

Art. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

I Direttori delle Scuole nominano un Segretario Generale per il controllo dell'efficacia operativa e della comunicazione della Scuola con i Docenti, i discenti e la Segreteria SIC.

Il Segretario Generale presenzia alle sedute del Collegio di Direzione, redige il verbale, contribuisce all'organizzazione delle lezioni teoriche, del tirocinio pratico, degli esami di valutazione finale ed è incaricato della somministrazione e della raccolta di un questionario di gradimento del Corso da parte dei Discenti, da raccogliere in forma anonima via web, anche ai sensi dell'accreditamento ECM.

Ha il compito di inviare al Consiglio Direttivo della SIC, al termine del Corso, una relazione annuale sulle attività della Scuola, nella quale sia specificato il percorso formativo di tutti i discenti con i risultati finali e l'esito del questionario, nonché la relazione finanziaria. È inoltre responsabile dell'invio alla Segreteria SIC, nei tempi richiesti, tutta la documentazione utile alla emissione dei crediti formativi da parte della SIC in qualità di provider, in accordo con la normativa AGENAS.

Art. 5 - SELEZIONE DEI DISCENTI

Il numero dei discenti ammessi alla Scuola va da un minimo di 5 fino ad un massimo di 20, salvo diversa autorizzazione del Consiglio Direttivo SIC e viene annualmente programmato dal Collegio di Direzione della Scuola in base alle scelte strategiche concordate.

La selezione dei partecipanti viene effettuata dal Collegio di Direzione della Scuola, in base al curriculum e alla data di presentazione della domanda.

Sono ammessi alla selezione medici specializzandi in chirurgia agli ultimi due anni di specializzazione, in numero deciso dal Collegio di Direzione della Scuola.

E' ammessa la possibilità di convenzione fra le Scuole di Specializzazione universitarie e le Scuole SIC.

La SIC si riserva la possibilità di iscrivere gratuitamente soci under 35, massimo uno per Scuola. La scelta viene effettuata in base al curriculum, all'età anagrafica e alla data di presentazione della domanda.

Art. 6 - PROGRAMMA DIDATTICO E PRATICO

Le Scuole prevedono un percorso didattico teorico e pratico (operativo chirurgico o hands-on).

Il programma, della durata complessiva non inferiore a 100 ore, opportunamente distribuite tra fase teorica e pratica, dovrà essere esaurito in 8-10 mesi.

La formazione teorica, a discrezione del Collegio di Direzione della Scuola e con parere favorevole del CD

SIC, può includere anche la formazione a distanza, sincrona o asincrona. È comunque indispensabile prevedere momenti di confronto clinico diretto e interattivo, in linea con le più moderne modalità di apprendimento teorico-pratico dell'adulto.
È auspicato che il programma formativo teorico-pratico sia, ove possibile, almeno parzialmente coerente con i log-book e i curricula previsti dalle certificazioni di competenza promosse dall'UEMS (Union Européenne Médecins Spécialistes) per il superamento dell'esame per l'European Board of Surgery Qualification (EBSQ), necessario per acquisire il titolo di Fellow dell'EBS nell'area di competenza della singola Scuola (https://uemssurg.org/). L'obiettivo è fornire al discente che frequenta la Scuola SIC, elementi culturali, tecnici e curricolari utili anche al superamento dell'EBSQ Examination.
L'insegnamento pratico prevede:

a. Frequenza in centri di eccellenza chirurgica, preferibilmente italiani. Le Scuole possono offrire l'opportunità di frequenza anche in centri esteri convenzionati con la Scuola (con spese e assicurazione a carico del discente).
b. Partecipazione diretta dei Discenti agli interventi chirurgici.
c. Partecipazione diretta alle attività cliniche e pratiche (anche simulate, se necessario) oggetto dei contenuti della Scuola
d. Verifica dell'efficacia dell'insegnamento pratico
e. Frequenza presso laboratori sperimentali di chirurgia
f. Discussione interattiva sugli interventi chirurgici e sulle loro indicazioni e complicanze, anche attraverso collegamenti audiovisivi
g. Fornitura di materiale didattico

E' prevista una verifica finale dei discenti.
Il Collegio di verifica dei discenti è composto dai Direttori delle Scuole e da non meno di due Docenti della Scuola stessa.
Per accedere alla valutazione finale il discente deve aver frequentato almeno l'80% delle ore globali previste.
La valutazione positiva del Collegio di verifica consente il rilascio del Diploma della Scuola e il conseguimento dei crediti ECM.
L'accreditamento ECM deve essere effettuato direttamente dalla SIC, in quanto Provider.

Art. 7 - FINANZIAMENTO E QUOTE DI ISCRIZIONE

La partecipazione alle Scuole è riservata ai Soci SIC in regola con le quote sociali.
L'iscrizione alla Scuola prevede il pagamento di una quota che di norma non dovrebbe superare i 2.000 €, fissata dal Collegio di Direzione della Scuola d'intesa con il Consiglio Direttivo della SIC.
Ai medici specializzandi possono essere offerte quote ridotte, con la possibilità per i Collegi di Direzione di esplicitare il numero complessivo dei discenti specializzandi ammissibili.
Il pagamento delle quote va effettuato alla Segreteria organizzativa della Scuola.
La segreteria di ciascuna Scuola, a fronte della diffusione delle iniziative delle Scuole, delle attività di segreteria per l'ottenimento dei crediti ECM e del supporto organizzativo, corrisponde alla SIC, entro un mese dall'inizio delle attività didattiche, una quota di € 1.500,00 l'anno, una tantum. A questa quota va aggiunta la tariffa ministeriale stabilita per l'ottenimento dei crediti EMC.
I Direttori delle Scuole possono utilizzare fondi acquisiti autonomamente.
L'iscrizione alla Scuola dà ai discenti i seguenti diritti:

a. Frequenza ai Corsi teorici e alle attività pratiche (frequenza presso Centri della Scuola, a corsi/sessioni pratiche, seminari online, ecc.)
b. Documentazione scientifica
c. Diploma finale
d. Colazioni di lavoro durante le attività

Sono escluse le spese di alloggio e di viaggio verso le sedi di formazione sia in Italia che, ove contemplato, all'estero.

Art. 8 - ASSICURAZIONE DEI DISCENTI

Ciascun discente, per essere ammesso alla Scuola, deve essere coperto da una polizza assicurativa che preveda il rischio infortuni e la responsabilità civile.

Art. 9 - PUBBLICAZIONE PROGRAMMI SCUOLE SIC

I programmi e le modalità di iscrizione delle singole Scuole SIC sono pubblicati sul sito della Società entro il 30 maggio di ogni anno.

Nei programmi sono riportate le seguenti informazioni:

a. Direttori e Collegio dei Docenti delle Scuole
b. Responsabile della segreteria scientifica e organizzativa
c. Data e sede dei Corsi
d. Numero dei discenti ammissibili
e. Scadenza per l'autorizzazione delle domande
f. Quote di iscrizione
g. Modalità di pagamento
h. N. Crediti ECM ottenibili

Art. 10 - SCUOLE CONGIUNTE CON SOCIETA' SPECIALISTICHE

La SIC promuove l'istituzione di Scuole Congiunte con altre Società o Associazioni Specialistiche. La definizione delle Scuole e gli obiettivi sono quelli di cui al Art. 1 del Regolamento delle Scuole SIC.

La Scuola potrà essere affidata a un unico Direttore, identificato dal Consiglio Direttivo della SIC e condiviso dalla Società congiunta, o a due Direttori, uno dei quali identificato dal Consiglio Direttivo della SIC e uno dalla Società congiunta.

La Scuola Congiunta deve essere conforme al Regolamento vigente delle Scuole SIC, che vale per quanto riguarda ogni aspetto del funzionamento della stessa, così come disciplinato dai relativi Articoli, con le eventuali integrazioni e variazioni legate alla gestione congiunta.

I partecipanti alla Scuola dovranno essere in ogni caso Soci SIC in regola con il pagamento delle quote sociali.

Anche per quanto riguarda il finanziamento della Scuola vale quanto riportato nell'Art. 7 del Regolamento SIC che prevede che la Segreteria della Scuola deve corrispondere alla SIC, entro un mese dall'inizio delle attività didattiche, una quota di € 1.500,00 l'anno. Una quota di pari importo verrà corrisposta anche alla Società congiunta.

Nel caso di maggiori ricavi questi potranno essere assegnati in parti uguali alle Società, con accordo tra i Presidenti pro-tempore e i Direttori della Scuola stessa.